

R.G. n. 12-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA

Sezione Procedure Concorsuali

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:

Dott. ssa Antonia Mussa	Presidente
Dott.ssa Stefania Frojo	giudice <i>rel.</i>
Dott.ssa Alessia Carrera	giudice

nel procedimento unitario R.G. n. 12-1/2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 270 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. CCII)

- **letto** il ricorso della Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di Torino per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio della società M&C Costruzioni s.r.l.s. (11973870014);
- **ritenuta** la competenza del Tribunale adito ex art. 27 co. 2 CCII, in quanto la società ha la sede legale in un Comune situato nel circondario del Tribunale di Ivrea;
- **rilevato** che il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal CCII e la società creditrice è legittimata, pertanto, a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del convenuto;
- **dato** atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- **ritenuto** che sia sussistente la legittimazione ad agire della odierna parte ricorrente, fondata su due decreti ingiuntivi ottenuti nei confronti della società M&C Costruzioni s.r.l.s per l'importo complessivo di € 48.954,84;



- **ritenuto**, altresì, che nessuna questione possa sorgere in relazione al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 268 co. 2 CCI, risultando debiti erariali scaduti superiori alla soglia di € 416.515,00 (cfr. dall'informativa depositata dalla Agenzia Entrate e Riscossione aggiornata al 10.03.2026); soccorre, anche al riguardo, la giurisprudenza di Legittimità, già consolidatasi nel vigore della legge fallimentare, la quale ha chiarito che, quanto al superamento della soglia di procedibilità, deve aversi riguardo non solo al credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento (oggi di apertura della liquidazione giudiziale e, nella specie, controllata ex art. 268 CCII), ma anche ai debiti non pagati emersi nel corso dell'istruttoria procedurale che documentano altrettanti debiti scaduti del cui pagamento spetta al debitore fornire la prova (cfr. Cass. civ., sez. VI, 18/03/2016, n. 5377), i quali devono essere acclarati alla data della decisione sull'istanza e non al momento della sua proposizione (cfr. Cass. civ. sez. I, 25/06/2018, n. 16683);
- **ritenuto**, quindi, sussistente il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, comma secondo, CCII, a mente del quale *«non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro 50.000»*;
- **rilevato** che il debitore, costituendosi nel giudizio, ha chiesto la concessione di un termine per la presentazione della domanda di accesso a una procedura di cui al Titolo IV capo II;
- **osservato** che, alla scadenza del termine assegnato, non è stata aperta alcuna procedura di cui al Titolo IV capo II per cui il Tribunale può provvedere ai sensi dell'art. 270 d.lgs. 14/2019;
- **richiamato** il principio giurisprudenziale per cui lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale *"si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti"* (ex aliis Cass. Sez. U n. 115-01, Cass. Sez. U n.



1997-03), da tanto consegue come sia necessario e sufficiente, sul piano del riscontro oggettivo di quello specifico status, l'accertamento di una situazione d'impotenza economico patrimoniale, idonea a privare di far fronte con mezzi "normali" ai propri debiti; accertamento ben suscettibile di esser desunto, dunque, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla impossibilità dell'impresa di continuare a operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni (indicativamente, Cass. n. 2830-01).

- **osservato** che parte debitrice si trova in una comprovata situazione di sovraindebitamento, tenuto conto dei crediti vantati dalla parte istante per l'importo a cui vanno addizionate le ingenti poste debitorie nei riguardi dell'erario (sopra richiamate), sicché il patrimonio del soggetto debitore è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni;

- **ritenuto** che, sulla scorta di quanto precede, ovvero in considerazione del mancato pagamento del debito di cui sopra e del significato pregnante dello stesso (debiti iscritti a ruolo risalenti nel tempo), deve ritenersi sussistente l'insolvenza che legittima, unitamente agli altri elementi sopra esaminati, l'odierna pronuncia di apertura della liquidazione controllata;

- **ritenuto** che il debitore si trovi in situazione di sovra-indebitamento nel senso indicato dall'art. 2, lett. c), CCII;

- **verificata**, quindi, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;

- **valutato** che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, possa essere nominato quale liquidatore il dott. Daniele Granero iscritto nell'Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti di cui all'art. 356 CCII;

visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;

P.Q.M.

visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA



della società **M & C Costruzioni S.r.l.s.**, C.F./P.IVA 11973870014, con sede in Volpiano (TO), Via Torino n. 57, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Sig. Andrea Conte,

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Stefania Frojo;

NOMINA

Liquidatore il dott. **Daniele Granero**

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni novanta [90] dalla notifica della presente sentenza, per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.

ORDINA

all'istante e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.

AVVERTE

- che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 142, CCII a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza il ricorrente-debitore è privo dell'amministrazione e della disponibilità dei beni già esistenti nel suo patrimonio, salva la facoltà del liquidatore di rinunciare alla loro acquisizione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 142 CCII;
- che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 143, CCII nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del ricorrente-debitore compresi nella liquidazione controllata sta in giudizio il liquidatore, fatta salva l'interruzione del processo ex art. 143, ultimo comma CCII;
- ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente-debitore, ivi incluse



le trattenute e/o cessioni volontarie a qualunque titolo insistenti sullo stipendio del debitore.

DISPONE

che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda, alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

DISPONE ALTRESÌ

che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà anche indicare: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII; il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.



AUTORIZZA

il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D. concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale con oscuramento dei dati sensibili e di terzi, e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla Cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore.

Così deciso nella camera di consiglio del 08.07.2026

Il Presidente

(Dott.ssa Antonia Mussa)

Il Giudice rel. est.

(Dott.ssa Stefania Frojo)

